



COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO

(Provincia di Benevento)

P.zza F. Zamparelli – Tel. 0824.45004 / 45083 fax. 0824.45095

www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it

copia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 29 del Reg. Del 03-03-2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 E RILEVAZIONE ECCEDENZE E PERSONALE IN SOVRANNUMERO.
---	---

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di marzo, alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
NASCENZIO IANNACE	SINDACO	Presente	
GIOVANNA TOZZI	VICE SINDACO	Presente	
CARMINE CAVUOTO	ASSESSORE	Assente	
GAETANO VARRICCHIO	ASSESSORE	Presente	
ALESSIA ZOLLO	ASSESSORE	Presente	

Presiede il **SINDACO NASCENZIO IANNACE**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Mario Maio**

Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N.26 DEL 11-02-2022**

Assessorato Proponente :
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 E RILEVAZIONE ECCEденZE E PERSONALE IN SOVRANNUMERO.

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del sopracitato D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 39 della legge 449/97, prevedono la programmazione triennale del fabbisogno di personale di ciascuna pubblica Amministrazione;
- l'art. 88 del Testo Unico degli Enti locali, D.Lgs. 267/2000, estende i suddetti principi alle Autonomie locali;
- l'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 medesimo;
- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 prevedono che la Giunta Comunale sia l'organo deputato ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, ad effettuare la programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;
- l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 che ha disposto

1. *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.*
2. *Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";*

DATO ATTO CHE:

- con l'entrata in vigore degli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 come modificati dal

decreto legislativo n. 75/2017 sono cambiate le regole e le prospettive per la redazione del piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni;

- la dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, ma risulta essere il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici dell'Ente;
- il cambio di prospettiva è funzionale a rendere l'organizzazione più flessibile ai bisogni reali della comunità amministrata, evitando rigidità del passato;
- in attuazione della disciplina sopra detta sono state adottate dal Ministero per la pubblica amministrazione, con D.P.C.M. 08.05.2018, pubblicato sulla G.U. n. 173/2018 le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

PRESO ATTO CHE, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

RILEVATO che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio

2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29.04.2021, con la quale è stata rideterminata la pianta organica dell'Ente;

CONSIDERATO che, la normativa in materia di assunzioni di personale è stata innovata ed integrata, in particolare con l'articolo 14-bis della Legge n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019, che ha modificato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, prevedendo la possibilità per le Regioni e gli Enti Locali di cumulare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per un arco temporale non superiore a cinque anni (in luogo dei tre prima previsti), utilizzando, altresì, i residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

PRECISATO altresì che il summenzionato articolo 14-bis della Legge n.26/2019, di conversione del D.L. n.90/2014, ha aggiunto il comma 5-sexies all'art.3 del D.L. n.90/2014, prevedendo per le regioni e gli enti locali la possibilità di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

VISTO l'art. 3, comma 5 del D. l. n° 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n° 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che è possibile procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei seguenti limiti di spesa:

- per gli anni 2014 e 2015 spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- per gli anni 2016 e 2017 spesa pari al 80% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- a decorrere dall'anno 2018 spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

DATO ATTO che, presso questo Ente si sono verificate le seguenti cessazioni:

- Anno 2014 una unità di personale di categoria A;
- Anno 2015 una unità di personale di categoria C;
- Anno 2019 tre unità di personale due di categoria C e una di categoria D;
- Anno 2020 due unità di personale di categoria C;
- Anno 2021 una unità di personale di categoria C ;
- Nel 2014 inoltre due unità di personale sono state messe in mobilità una di categoria A e una di categoria C;

VISTO l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge 28/06/2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e, considerate le difficoltà applicative dello stesso;

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" pubblicato sulla GU n.108 del 17.04.2020, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la nuova soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006 e dispone una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

VISTO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli delle spese di personale, ed in particolare:

- il comma 557 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., il quale prevede che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione della spesa del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;
- il comma 557- quater della citata L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, il quale dispone che : " Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

RICHIAMATA la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è stato chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

VISTA inoltre la circolare della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020 esplicativa del DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'ente, anche in relazione agli obiettivi della performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, a seguito di apposita ricognizione non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO :

- che il responsabile del Settore finanziario ha attestato che il Comune di San Leucio del Sannio è collocato nella fascia di virtuosità per il primo parametro poiché il rapporto tra le spese del personale anno 2020 e i primi tre titoli delle entrate correnti triennio 2018/2020, depurate del fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio 2020, è pari al 20,63% e pertanto inferiore al valore soglia determinato nel DM attuativo che è pari al 27,60%;
- che il responsabile del Settore Finanziario ha determinato il limite di spesa per il personale ammontante complessivamente ad € 530.821,78 ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, come risulta dal documento allegato;

DATO ATTO che gli enti virtuosi possono aumentare la propria spesa di personale delle percentuali stabilite dallo stesso DM, a condizione che con tali incrementi rimangono sempre entro il tetto di virtuosità nel rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti. Questi aumenti di spesa vanno in deroga al tetto di spesa del personale, dato dalla spesa media del triennio 2011/2013;

RITENUTO pertanto di approvare il programma triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 nonché confermare la dotazione organica vigente;

ATTESO che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche di assunzione del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili;

RILEVATO, altresì, che le attività di competenza degli uffici comunali e la crescente complessità dell'ordinaria gestione delle funzioni e dei servizi comunali richiede la presenza all'interno degli enti di figure professionali altamente qualificate e specializzate e che i

titolari di posizione organizzativa hanno carattere di essenzialità per il regolare svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ente atteso che agli stessi viene attribuita la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 1, comma 438 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che testualmente recita "438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo", in ottemperanza al quale appare doveroso, opportuno e prudentiale accantonare parte della capacità assunzionale ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dal previsto rinnovo CCNL Funzioni locali, quantificabili in via presuntiva in € 37.422,10;

PRESO ATTO, pertanto, che la quota massima entro cui deve essere contenuta la spesa delle nuove assunzioni è pari ad euro 85.893,81 come risulta dall'allegato prospetto dimostrativo;

RITENUTO quindi di approvare il nuovo Piano dei fabbisogni del personale a tempo indeterminato per il triennio 2022-2024, in modo da prevedere la copertura dei posti vacanti in dotazione organica nel rispetto della normativa vigente e più precisamente:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO TRIENNIO 2022-2024

- Annualità 2022:

- Assunzione di n.2 Agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato e full/time, cat C1 nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, in regime di turnover;

- Annualità 2023: • Nessuna assunzione;

- Annualità 2024: • Nessuna assunzione;

DATO ATTO, altresì, che:

- il comune di San Leucio del Sannio al 31.12.2020, ha una popolazione di 2.920 abitanti;
- allo stato attuale il numero dei dipendenti in servizio è il seguente: n.7 dipendenti a tempo indeterminato e full time;

RITENUTO, altresì, di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro flessibile;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010 e s.m.i., il quale pone limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, come contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, convenzioni, contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio, nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

PRESO ATTO .

- che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4-ter comma 12 della L. 44/2012 , convertito in L. n. 14/2012, a partire dal 2013 gli enti locali possono superare tale limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando l'obbligo di non superare la spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- che l'art. 11 comma 4 bis del D.L.90/2014 ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato DL n. 78/2010, stabilendo che non si applica il tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009 ai comuni in cui la spesa per il personale è contenuta entro i limiti fissati dal comma 562, cioè, nel testo modificato dal citato DL

90/2014, la spesa sostenuta nell'anno 2008, per gli enti non soggetti al patto di stabilità;
CONSIDERATO che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la Deliberazione 2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 febbraio 2015, ha reso interpretazione in merito all'applicazione del limite alla spesa per il personale impiegato con contratti di lavoro flessibile, stabilito dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, come modificato da ultimo dall'art. 11, comma 4-bis, del decreto legge n. 90/2014. La Corte, in particolare, ha chiarito che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile ivi previste non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

DATO ATTO che per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato:

- con deliberazione n.80 del 30.12.2021 è stato approvato l'utilizzo di personale dipendente del comune di Apice, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n.311/2004 e in convenzione ex art.14 del CCNL del 22.01.2004, presso il settore tecnico fino al 31.12.2022;
- con contratto del 21.12.2020 la responsabilità dell'ufficio finanziario è stata attribuita al Dr. Maurizio Lepore, ai sensi e per gli effetti dell'art.110 del D.Lgs.n. 267/2000, a seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica;

DATO ATTO, altresì, che nel calcolo di spesa di personale a tempo determinato non vanno incluse le spese per incarichi a contratto stipulati ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del DL n. 113/2016;

PRECISATO che per il triennio 2022-2024 le assunzioni a tempo determinato nonché l'attivazione di altre forme flessibili di lavoro per far fronte ad esigenze temporanee ed urgenti degli uffici ai sensi della normativa vigente dovranno rispettare i limiti di spesa in precedenza quantificati;

VISTO il piano dei fabbisogni a tempo indeterminato per il triennio 2022-2024, elaborato a seguito di attenta valutazione:

- del fabbisogno di personale connesso ad esigenze di servizio in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

CONSIDERATO:

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;
- che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 rispetta il principio di contenimento della spesa di personale dall'art. 1, comma 557 quater, della L. n.296/2006 confrontata con la spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;
- che risulta rispettato l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, come da ultimo modificato, per quanto riguarda il limite di spesa delle forme flessibili di lavoro;

RITENUTO di riservarsi, per il triennio 2022-2024, la possibilità, in base all'evoluzione normativa e giurisprudenziale ed ai mutamenti organizzativi dell'ente, di procedere ad altre assunzioni a tempo indeterminato, al fine di garantire un'organizzazione stabile ed efficiente;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi della normativa vigente, acquisito al protocollo dell'ente in data 24/02/2022, al n. 1250, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti responsabili di servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

DI APPROVARE l'allegata dotazione organica dell'Ente;

DI DARE ATTO che il Comune di San Leucio del Sannio in relazione al DM attuativo del 17 aprile 2020, ha un rapporto tra le spese del personale anno 2020 e i primi tre titoli delle entrate correnti triennio 2018/2020, depurate del fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio, pari al 20,63%;

DI APPROVARE, le motivazioni esposte in premessa, il nuovo piano dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024 di cui al seguente prospetto che prevede quanto appresso:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO TRIENNIO 2022/2024

• Annualità 2022:

- Assunzione di n.2 Agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato e full/time, cat C1 nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, in regime di turnover;

• Annualità 2023: • Nessuna assunzione;

• Annualità 2024: • Nessuna assunzione;

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

TUTTI I SETTORI l'attivazione di forme flessibili di lavoro o di convenzionamento con altri enti per far fronte ad esigenze temporanee ed urgenti degli uffici ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei limiti di spesa;

DI PRECISARE che le assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, avverranno nel rispetto della normativa vigente in materia, sulla base delle effettive disponibilità finanziarie dell'Ente, anche provvedendo alla rimodulazione della spesa attraverso una riorganizzazione degli uffici con eventuale esternalizzazione di servizi;

DI DARE ATTO che in base alla consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'ente, anche in relazione agli obiettivi della performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, come rilevato anche a seguito di apposita ricognizione, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

DI DARE MANDATO ai responsabili dei settori di porre in essere gli adempimenti richiesti per dar corso alle assunzioni di personale assegnato al proprio settore;

DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la presente programmazione, in particolare per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato per lo stesso triennio 2022-2024, qualora si dovessero verificare mutamenti del quadro normativo di riferimento e della struttura organica dell'Ente, al fine di garantire un'organizzazione stabile ed efficiente dell'Ente;

DI DARE ATTO che risultano rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia;

DI RENDERE, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma IV, del D.Lgs.vo 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Assessorato Proponente :
UFFICIO RAGIONERIA

Oggetto: : BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 E RILEVAZIONE ECCEDENZE E PERSONALE IN SOVRANNUMERO.

Sulla proposta di delibera in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000 e art 147 bis:

<i>In ordine alla regolarità tecnica</i>	<i>In ordine alla regolarità contabile</i>
Esito Favorevole Data 11-02-2022 Il Responsabile Settore F.to Dott. Maurizio Lepore	Esito Favorevole Data 11-02-2022 Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Maurizio Lepore

LA GIUNTA COMUNALE

il giorno 03-03-2022 alle ore 12:30

Presiede il SINDACO **NASCENZIO IANNACE**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. A), D.Lgs.vo n.267/2000) il Segretario Comunale **Dott. Mario Maio**

APPROVA la proposta di deliberazione nel testo proposto alla quale viene assegnato **il n.**

29

o **RINVIA** L'ESAME DELLA PROPOSTA CON LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

Con votazione unanime espressa in forma palese dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D. Lgs.vo n.267/2000.

NASCENZIO IANNACE- SINDACO	<i>PRESENTE</i>	F.to
GIOVANNA TOZZI- VICE SINDACO	<i>PRESENTE</i>	F.to
CARMINE CAVUOTO- ASSESSORE	<i>ASSENTE</i>	F.to
GAETANO VARRICCHIO- ASSESSORE	<i>PRESENTE</i>	F.to
ALESSIA ZOLLO- ASSESSORE	<i>PRESENTE</i>	F.to

Il Segretario Comunale
f. to Dott. Mario Maio

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Copia

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to (NASCENZIO IANNACE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Mario Maio)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

◆ E' stata affissa all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi;

◆ E' stata comunicata, con lettera n. 1392 in data 04-03-2022 ai Signori capigruppo consiliari così come prescritto dall' art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

San Leucio del Sannio, li 04-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Mario Maio)

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04-03-2022 al 19-03-2022 , (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000).

E' divenuta esecutiva in data: 03-03-2022

◆ **essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.**

San Leucio del Sannio, li 04-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Mario Maio)

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio

San Leucio del Sannio, 04-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Mario Maio)